

Iscrizione N: MI72353
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di bonifica dei siti;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto, in particolare, l'articolo 26, comma 7, del decreto 3 giugno 2014, n.120, il quale stabilisce che in attesa del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che fissi i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni di cui all'articolo 212, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, resta in vigore il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2005, recante modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti (pubblicato sulla G.U. del 17 settembre 2005, n. 217);

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 12 dicembre 2001 e n. 1 dell'11 maggio 2005, relative ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9;

Vista la deliberazione n. 7/2014 del Comitato nazionale, relativa alle variazioni dell'iscrizione all'Albo che prevedono il trasferimento dell'iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico;

Vista la comunicazione presentata in data **18/06/2025**, registrata al numero di protocollo **136746/2025**, con la quale l'impresa **OFFICINA DELLA GHIAIA S.R.L.** ha comunicato l'avvenuto trasferimento dell'iscrizione da un altro soggetto giuridico, IMM.RE CAVE SABBIA DI TREZZANO S.R.L., MI3752 e vista la successiva ricevuta rilasciata all'impresa **OFFICINA DELLA GHIAIA S.R.L.** ai sensi dell'allegato "B" della deliberazione n. 7/2014 del Comitato Nazionale;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data **23/06/2025** con la quale è stata accolta la comunicazione di trasferimento dell'iscrizione all'Albo nella categoria e classe:

9 - D

dell'impresa / Ente **OFFICINA DELLA GHIAIA S.R.L.**

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data **23/06/2025** con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **1778410 Appendici 1 e 2** prestate da **REVO INSURANCE S.P.A.** per l'importo di Euro **90000,00** per l'attività di bonifica dei siti;

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: OFFICINA DELLA GHIAIA S.R.L.

OFFICINA DELLA GHIAIA S.R.L.
Numero Iscrizione MI72353
Provvedimento di Iscrizione Cat. 9

Prot. n.137984/2025 del 23/06/2025



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Con Sede a: LIMBIATE (MB)
Indirizzo: VIA LEGA LOMBARDA, 4/6
CAP: 20812
Codice Fiscale: 06103220965

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria **9** attività di bonifica dei siti
Classe **D** importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 1.000.000,00

Inizio validità: **23/06/2025**
Fine validità: **10/09/2026**

RESPONSABILI TECNICI:

LACALAMITA MARCO
codice fiscale: LCLMRC73T29F205I
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

9 - D

Art. 2
(prescrizioni)

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) L'attività di bonifica dei siti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
- 2) L'impresa è tenuta a produrre alla Sezione competente regolari appendici alla garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'art. 17 del D.M. 120/2014 in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
- 3) L'idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- 4) Le imprese registrate (EMAS) che fruiscono dell'agevolazione prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto 5 luglio 2005, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n. 120;
- 5) Entro e non oltre 90 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 5 luglio 2005;
- 6) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro e di ambiente, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Art. 3
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 23/06/2025

Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano)

